



Rep. Ord. N° vedi timbro informatico

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Malcontenta e lungo la SP 24 a Marghera Venezia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 01/07/2021 il responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Servizio Viabilità della Città Metropolitana di Venezia, ha comunicato la necessità dover procedere con i lavori di manutenzione stradale in via Malcontenta e lungo la SP 24 "Malcontenta - Rana";
- l'Area Lavori Pubblici, Servizio Viabilità della Città Metropolitana di Venezia ha affidato i lavori alla ditta Romea Asfalti Srl con sede in via Malcontenta n.22 Marghera Venezia;

Considerato che:

- i lavori saranno eseguiti anche secondo una logica di cantiere in movimento per 1 Km lungo la SP 24 "Malcontenta -Rana" fronte belvedere di Villa Foscari;
- ai fini della realizzazione dei lavori risulta necessario occupare con il cantiere parte della carreggiata stradale, senza inibizione della circolazione veicolare e pedonale;
- ai fini della realizzazione dei lavori si rende necessario inibire la sosta nell'area a parcheggio sita di fronte all'Hotel Palladio in Malcontenta n.40;
- il Servizio Viabilità della Città Metropolitana di Venezia ha comunicato che i lavori saranno realizzati dalle ore 07,00 del giorno 5 luglio fino al giorno 9 luglio alle ore 18,00;

Riconosciuta l'esigenza di procedere con i lavori senza interdire la circolazione veicolare e pedonale;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata il responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Servizio Viabilità della Città Metropolitana di Venezia e acquisita con prot. n. 306701 del 01/07/2021;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";

Direttore ing Simone Agrondi – Dirigente arch. L. Sartori
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'Istruttoria: Sig. Lucia Giordani
viale Ancona 63 - 30172 Mestre – Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it



- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";

ORDINA

1. regolamentare la circolazione in via Malcontenta di fronte al civico n. 40 e per 1 Km lungo la SP n° 24, secondo le seguenti disposizioni:

- 1.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso;
- 1.2 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di predisporre la segnaletica prevista dalla tavola n. 62 del Decreto Ministeriale del 10/07/2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- 1.3 istituire il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli nell'area a parcheggio sita in via Malcontenta di fronte l'Hotel Palladio;
- 1.4 è fatto obbligo di garantire la continuità della circolazione veicolare e pedonale;
- 1.5 è fatto obbligo di garantire l'accesso ai passi carrabili, nonché il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;

2 quando i lavori interferiscono con fermate del Servizio di Trasporto Pubblico Locale o isole ecologiche è fatto obbligo all'impresa esecutrice di contattare la Società ACTV S.p.A. e la Società Veritas S.p.A. al fine di concordare eventuali modifiche e spostamenti alle stesse;

3 il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);

4 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 22/01/2019;

5 prescrizioni a carattere generale:



- 5.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori.
- 5.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale, da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
- 5.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;
- 5.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;
- 5.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della ditta esecutrice;
- 5.6 la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
- 5.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
- 5.8 sarà cura della ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni dell'Area Lavori Pubblici.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività fino al giorno 09/07/2021.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Mobilità e Trasporti al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

essere trasmesso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 2 luglio 2021

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori
(*atto firmato digitalmente)

"Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."

Comune di Venezia
Data: 02/07/2021, OR/2021/0000421

Direttore ing Simone Agrondi – Dirigente arch. L. Sartori
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'Istruttoria: Sig. Lucia Giordani
viale Ancona 63 - 30172 Mestre – Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it